



37439/21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

dott. GRAZIA MICCOLI - Presidente -  
dott. PAOLA BORRELLI  
dott. MATILDE BRANCACCIO  
dott. GIOVANNI FRANCOLINI  
dott. ANDREA VENEGONI - Relatore -

Sent. n. sez. 2128  
PU - 15/07/2021  
R.G.N. 18886/21

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza n. 6/20 del TRIBUNALE DI NOVARA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero;

letta la memoria difensiva dell'imputato;

**RITENUTO IN FATTO**

1. (omissis) veniva condannato alla pena di euro 500 di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile, dal Giudice di Pace di Novara per il reato di diffamazione. In particolare, quale rappresentante legale di una società autorizzata dalla (omissis) a gestire una struttura socio sanitaria residenziale per anziani, inviava una email a vari indirizzi istituzionali sia della (omissis) sia dell' (omissis) in relazione a condotte del (omissis) che venivano ritenute offensive nei confronti della stessa (omissis) per la quale il suddetto dirigente operava; nello specifico, denunciava atteggiamenti persecutori, faziosità, assenza di obiettività, fatti di rilievo disciplinare; dall'esposto querela della (omissis). emergeva anche che simile condotta era stata ugualmente tenuta dall'imputato in

occasione di precedenti missive, sempre indirizzate a pluralità di destinatari, in cui definiva "sconcertante l'atteggiamento del distretto di (omissis) che nega il diritto ai malati e costringe i lavoratori ad operare con carichi eccessivi rispetto al dovuto".

2. Il Tribunale di Novara, quale giudice di appello, davanti al quale l'imputato aveva impugnato la sentenza, confermava l'affermazione di responsabilità, ma riduceva la pena ad euro 350 di multa.

3. Per l'annullamento di questa sentenza ricorre l'imputato sulla base di due motivi.

4. Il sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il **primo motivo** il ricorrente imputato deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all'asserita infondatezza delle critiche dell'imputato nei confronti della parte civile. In particolare, omessa motivazione con riferimento al primo motivo di impugnazione.

La sentenza di appello, per affermare la responsabilità dell'imputato, si è basata sul fatto che le critiche rivolte nella email sarebbero state del tutto infondate, ma non avrebbe motivato sulla ragione per cui le ha considerate tali, in contrasto con le prove emerse. Infatti, il regime amministrativo cui la ASL sottoponeva i suddetti malati ne garantiva effettivamente una minore tutela, e di ciò la sentenza non dà alcun conto.

2. Con il **secondo motivo** deduce contraddittorietà della motivazione ed errata applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 51 e 59 c.p.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. In primo luogo, va ribadito il principio affermato da sez. 5, n. 2473/20 del 10/10/2019, Rv. 278145, secondo cui "In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato".

3.2. In secondo luogo, va anche rilevato che la condotta addebitata all'imputato come reato consiste, dal punto di vista materiale, in una serie di missive indirizzate da esso a vari indirizzi istituzionali della ASL e dell' (omissis) . Dal complesso delle stesse emerge che il (omissis) in alcune note ha attribuito genericamente al (omissis) ina condotta non idonea all'assistenza dei malati di Alzheimer, mentre in un'altra ha anche attribuito ad una persona specifica, il dott. (omissis) , direttore del distretto di (omissis) un "atteggiamento persecutorio" nei suoi confronti, "faziosità" e "completa assenza di obiettività", nonché altre condotte costituenti quanto meno violazioni di norme deontologiche sulla conduzione di verifiche ed accertamenti, denunciando che la conseguenza di tutto ciò sarebbe stata la non adeguata assistenza ai malati di Alzheimer nel territorio della suddetta ASL.

3.3. Va anche rilevato che la sentenza impugnata appare essersi concentrata in particolare solo su alcune missive, quelle in cui l'imputato denunciava, senza attribuirle ad una persona determinata, la mancata assistenza ai malati, e lo ha condannato, non riconoscendo il diritto di critica, unicamente per l'aspetto relativo alla veridicità (o meglio, non veridicità) delle sue affermazioni, mentre ha riconosciuto la continenza delle espressioni utilizzate.

La non veridicità consisterebbe nel fatto che dagli atti è emerso che i malati erano curati, cosicché affermare che era negato tale diritto ai malati è stata ritenuta espressione non veritiera.

3.4. La sentenza non si pronuncia esplicitamente, invece, sulle altre frasi contenute nella missiva in cui l'imputato faceva riferimento ad una persona fisica ben determinata, il dott. (omissis) direttore del distretto di (omissis)

4. Al riguardo vanno compiute alcune osservazioni:

4.1. la prima è che, peraltro, la sentenza lascia anche intendere che le sopra citate espressioni sulle mancate cure ai malati, che riconosce continenti, ma non veritiere, potrebbero essere state frutto di un'errata percezione, di un'errata interpretazione dell'imputato, elemento che costituisce oggetto di ricorso nel secondo motivo.

Deduce, infatti, l'imputato in tale motivo che se il giudice ha ritenuto che la non veridicità delle affermazioni sull'assistenza ai malati (unico punto, o comunque aspetto principale che la sentenza prende in considerazione) è stato frutto di una possibile errata interpretazione da parte dell'imputato, allora quest'ultimo doveva essere assolto per mancanza di dolo.

La sentenza stessa, pur nell'esame solo parziale delle frasi, riconosce pressoché tutti i requisiti del diritto di critica, tranne quello della veridicità sull'assistenza ai malati, che però attribuisce ad una possibile errata interpretazione dei fatti da parte dell'imputato.

4.2. Inoltre, sul requisito della "non veridicità" è molto sintetica; è vero che richiama gli atti del giudizio di primo grado, ma il giudizio di non veridicità è espresso davvero in pochissime parole, mentre dal ricorso si comprende che l'affermazione per cui "era negato il diritto ai malati" derivava da una considerazione tecnica sulla gestione degli stessi, e cioè la mancata creazione della fascia NAT.

4.3. Ne consegue che la frase doveva essere valutata alla luce di queste considerazioni e non come affermazione secondo cui, semplicemente, i malati non erano curati. Essi, infatti, lo erano, ma con una modalità di gestione che secondo l'imputato non era quella ideale ed efficiente.

Di tutto questo, che il ricorrente afferma avere dedotto in appello, la sentenza non tratta.

4.4. Anche sotto il profilo della scriminante putativa, la sentenza di questa Corte, sez. 5, n. 21145 del 18/4/2019, Rv. 275554-01, richiamata dal PG (che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso) non appare decisiva; anzi, in quel caso (che è anche in via di fatto relativamente simile al presente) è stata riconosciuta sulla base della convinzione dell'imputato che le accuse che muoveva fossero vere. Si tratta di una conclusione alla quale si può arrivare anche in questo caso, tenuto conto che la sentenza impugnata riconosce che non ricorre un problema di continenza delle espressioni, e che i fatti della cui veridicità si discute sono molto tecnici, per cui la convinzione in capo all'imputato che quello che stava dicendo fosse vero non appare così infondata.

4.5. Già sulla base di queste prime considerazioni, pertanto, si giustificherebbe l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio non ravvisandosi gli estremi del reato.

5. In realtà, però, la situazione è più complessa ed ulteriori considerazioni devono essere compiute per un esame completo della situazione.

5.1. Come detto, infatti, per quanto la sentenza impugnata sembri essersi incentrata soprattutto sulle espressioni contenute in una delle missive inviate dall'imputato ai vari indirizzi istituzionali, la condotta di quest'ultimo si è concretizzata in più messaggi.

Negli altri, di cui questa Corte può prendere cognizione dagli atti del fascicolo, essendo tale esame necessario proprio per valutare la concreta attitudine offensiva della condotta, emerge che, in realtà, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il requisito della offensività è riconoscibile.

5.2. Si tratta, infatti, come già ricordato sopra, di espressioni in cui si accusa una persona ben determinata, individuata con le proprie generalità, il dott. <sup>(omissis)</sup>

<sup>(omissis)</sup> direttore del distretto di <sup>(omissis)</sup> di un atteggiamento persecutorio, di faziosità, di completa assenza di obiettività nelle valutazioni sulla struttura gestita dall'imputato e gli si attribuiscono condotte di rilievo disciplinare.

5.3. Ricorre, quindi, quella situazione in cui questa Corte (sez. 5, n. 48058 del 26/11/2019, n. m.) ha ribadito che il reato di diffamazione è astrattamente configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata, a differenza del caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti non individuati, né individuabili, o a categorie, anche limitate, di persone (in senso analogo, Sez. 5, n. 3809 del 26/1/2018).

5.4. La sentenza impugnata non sembra avere preso in considerazione queste espressioni, soffermandosi la motivazione solo sulle espressioni relative alla mancata adeguata assistenza ai malati di Alzheimer, ritenute rientranti nel concetto di continenza.

5.5. Al contrario, la condotta materiale posta in essere dall'imputato sarebbe di per sé dotata, alla luce di quanto sopra, di potenziale offensività ai danni della parte lesa dott. (omissis) in virtù delle espressioni utilizzate nei suoi confronti.

6. Tuttavia, ritiene il Collegio che il reato vada escluso per legittimo esercizio del diritto di critica che presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, la cui offensività può, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep. 27/01/2011, Belotti, Rv. 249708; sez. 5, n. 7340 del 24/1/2019).

6.1. Posto, infatti, che lo stesso è manifestazione del principio, costituzionalmente garantito, di esprimere liberamente il proprio pensiero, questa Corte (tra le altre, la già citata sez. 5, n. 7340 del 24/1/2019) ne ha delimitato i confini della liceità nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e verità del fatto narrato, oltre al parametro dell'attualità della notizia.

6.2. Nel caso di specie, certamente ricorre il requisito dell'interesse sociale all'informazione, atteso che il tema della gestione dei malati di Alzheimer - in cui rientravano anche i rapporti con il dirigente ASL - è senza dubbio rientrante in tale ambito.

6.3. Quanto alla verità del fatto, per quella parte di espressioni che non rappresenta un giudizio, la stessa sentenza impugnata ha messo in luce la riconducibilità delle espressioni ad interpretazioni e convinzioni formatesi nell'imputato a proposito dell'intera vicenda.

6.4. Non occorre, poi, discutere eccessivamente dell'attualità della notizia, atteso che le espressioni in questione riguardavano fatti in corso di svolgimento.

6.5. Quanto alla continenza, la già citata sez. 5, n. 7340 del 24/1/2019, ha ricordato "il depotenziamento della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati, ed il rilievo secondo cui la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del



destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Rv. 237260). Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, dovendosi bilanciare il contenuto potenzialmente offensivo delle affermazioni con l'interesse generale che queste ultime tendono a rappresentare".

7. Ora, per quanto la sopra citata sentenza si riferisca alla critica politica, ritiene il Collegio che le stesse considerazioni siano applicabili a contesti diversi, che però rivestano sempre un ambito di pubblico rilievo.

7.1. Occorre, allora, ricordare il contesto nel quale sono avvenute le comunicazioni oggetto di analisi, e cioè tra operatori, tra "addetti ai lavori" del settore sanitario della Regione Piemonte, essendo l'imputato gestore autorizzato dalla ASL di una residenza per anziani ed avendo egli mosso critiche alla gestione dei malati di Alzheimer restando nell'ambito del medesimo contesto. La sua comunicazione non è stata effettuata, infatti, a mezzi di comunicazione di massa, ma è rimasta nell'ambito tecnico della ASL e dell'Assessorato alla Sanità. In altri termini, i suoi commenti su una questione tecnica sono stati indirizzati agli organi tecnici deputati ad occuparsi della questione.

7.2. Ancora, si è sottolineato (sez. 5, n. 7340 del 2019 cit.) che l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 Cedu, (ai quali si può certamente aggiungere l'art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea) non tutela unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano", con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della contenenza espositiva (nell'accezione cui si è fatto in precedenza riferimento), che, una volta riscontrata - anche nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra riportata -, integra l'esimente del diritto di critica (Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007, Rv. 237248).

7.3. Quanto al fatto che l'espressione non debba trasmodare in attacchi personali al destinatario (elemento che può venire in rilievo, in particolare, per la parte in cui l'imputato ha parlato di atteggiamento persecutorio e fazioso da parte del dirigente della ASL), anche tali espressioni vanno inquadrare nel contesto dell'intera vicenda, per cui le stesse costituiscono una critica all'operato del dirigente nello svolgimento delle sue funzioni; una critica accesa, ma non riguardante la sua persona, quanto lo svolgimento delle funzioni nello stesso ambito in cui opera l'imputato.

7.4. In conclusione, ritiene il Collegio che nelle espressioni utilizzate non sia ravvisabile il reato contestato, ricorrendo la scriminante del diritto di critica.

7.5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato

Così deciso il 15/7/2021

Il Consigliere estensore

(Andrea Verzegoni)  


Il Presidente

(Grazia Miccoli)  




